

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL PROGETTO DI FUSIONE **ai sensi dell'art. 2501-quinquies Codice Civile**

Signori Soci,

ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di Fidicomtur Soc. Coop., riunito in data odierna 24 giugno 2026 presso la sede sociale, ha esaminato il Progetto di Fusione propria o per unione tra:

- la Società Fondo di Garanzia al Commercio Turismo e Servizi Società Cooperativa – in forma abbreviata **Fogalco Soc. Coop.** (in seguito anche *Fogalco*)

e

- la Società Fidicomtur Società Cooperativa a responsabilità limitata di garanzia fidi per le imprese commerciali e turistiche – in forma abbreviata **Fidicomtur Soc. Coop.** (in seguito anche *Fidicomtur*).

La presente relazione, redatta congiuntamente dagli organi amministrativi di *Fogalco* e di *Fidicomtur*, unitamente al progetto di fusione, è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione sopra richiamato sotto il profilo giuridico ed economico. È altresì finalizzata ad illustrare il rapporto di cambio delle quote, ed in particolare i criteri adottati per la sua determinazione.

1. Descrizione generale dell'operazione

L'operazione ha natura di fusione propria o per unione tra le Società partecipanti, con la costituzione di una nuova entità giuridica.

Tutte tali società hanno per oggetto sociale ed attività prevalente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi.

Le Società partecipanti alla fusione hanno finalità mutualistiche e non hanno fini di lucro.

La data di decorrenza della fusione è stabilita, a tutti gli effetti di legge, dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese secondo quanto prescritto dall'art. 2504 del Codice Civile. Le Società partecipanti all'operazione di fusione hanno forma giuridica di società cooperative a mutualità prevalente con capitale rappresentato da quote.

La bozza dello Statuto della Società risultante dalla fusione, giudicato idoneo e coerente a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del nuovo Confidi, è allegato al progetto di fusione.

2. Motivazioni e obiettivi strategici perseguiti con l'integrazione delle società

Dal punto di vista economico e organizzativo l'operazione di fusione comporta l'aggregazione di confidi operanti prevalentemente sul territorio lombardo (ed in particolare sul territorio delle province di Bergamo e di Como) con lo scopo di favorire il finanziamento dei Soci da parte di intermediari bancari e finanziari convenzionati, attraverso l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Le ragioni economico-organizzative che hanno indotto gli organi amministrativi delle due Società ad elaborare il progetto di fusione sono le seguenti:

- la constatazione dei rapidi e complessi mutamenti intervenuti nella normativa e nel mercato che si riflettono in modo significativo sull'assetto gestionale dei confidi ed in modo importante nell'economia delle imprese socie, attuali e potenziali;
- la conservazione o il miglioramento della forza contrattuale che consente ai nostri soci di contare sul

confidi come partner sicuro ed affidabile nell'ottenimento delle migliori condizioni sul mercato del credito e nell'assistenza qualificata ed efficiente della loro gestione finanziaria;

- la consapevolezza delle difficoltà tecnico-organizzative in cui possono venirsi a trovare i confidi di dimensioni "medio-piccole" in un contesto legislativo e di mercato ad elevata concorrenzialità e differenziazione della domanda di servizi, a cui si può efficacemente rispondere solo con un adeguato assetto aziendale e organizzativo;
- il raggiungimento di una dimensione operativa maggiore che consentirà di spendere le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite non soltanto in una più efficace e completa assistenza delle iniziative economiche dei nostri soci, ma anche nella migliore selezione e distribuzione del rischio;
- l'impiego razionale delle risorse e delle esperienze maturate dai confidi partecipanti alla fusione che consentirà di rivolgere il nostro sostegno ad una maggiore platea di utenti e, dunque, nel rispetto della tipicità delle singole specializzazioni rappresentate dai due confidi, di potenziare sinergicamente quel processo di sviluppo avviato da ciascuno dei confidi partecipanti alla fusione.

Per quanto riguarda i benefici attesi dall'attuazione del progetto, gli stessi sono così sintetizzabili:

- il perseguimento di un migliore assetto gestionale, in termini di efficienza e qualità, nell'erogazione dei servizi in favore dei soci, con diversificazione e riqualificazione degli stessi, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle aree di intervento del confidi risultante dalla fusione;
- il rafforzamento del patrimonio aziendale a miglior presidio dei diversi profili di rischio ai quali è soggetta l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche per meglio perseguire gli scopi sociali;
- la diversificazione del rischio creditizio a ragione del più ampio ambito operativo, caratterizzato da aree economiche differenziate per vocazione e prospettive;
- la razionalizzazione dei costi gestionali e degli investimenti funzionali, l'accesso a costi economicamente vantaggiosi se rapportati alla più ampia dimensione operativa;
- l'impiego dei valori e delle capacità operative dei confidi partecipanti alla fusione, che potranno portare ad un percorso di sviluppo su più territori: l'integrazione delle risorse conoscitive, umane, patrimoniali e finanziarie oggi acquisite dai due confidi saranno così naturalmente orientate al conseguimento di un risultato comune maggiore.

3. Il rapporto di cambio

Per quanto concerne il rapporto di cambio, si osserva che la fusione è perfezionata nel rispetto del principio della parità delle quote spettanti a ciascun Socio dei confidi partecipanti alla fusione, in quanto i rispettivi statuti e il progetto di fusione prevedono per i Soci eguali diritti economici, senza che per tale profilo assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione. In ossequio alla normativa vigente ed alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici è previsto che il rapporto di cambio sia "alla pari", ovvero sulla base dei soli valori nominali delle quote. Si ricorda infatti che il comma 40 dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: *"A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale."*

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che il rapporto di cambio fondato sulla conversione dei valori nominali delle quote o azioni di pertinenza di ciascun socio rappresenti il criterio maggiormente adeguato per il caso di specie.

Il concambio, quindi, verrà soddisfatto mediante l'assegnazione ai soci delle Società partecipanti alla fusione

di quote di nuova emissione della Società risultante dall'operazione stessa, aventi valore nominale unitario pari a quello delle quote attualmente possedute.

Il capitale sociale, variabile, della Società Cooperativa di nuova costituzione sarà determinato dalla sommatoria del capitale variabile delle due Società cooperative partecipanti.

Si dà atto che, in seguito alle descritte modalità di assegnazione, risulterà rispettata la disposizione di cui all'art. 13, comma 13 del D.L. 269 del 30.09.2003 secondo la quale la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile l'Organo amministrativo deve segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società o sul suo sito Internet e la data della decisione sulla fusione.

* * *

Como, 24 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Fidicomtur Soc. Coop.

